

Il regolamento comunale per gli impianti di telefonia mobile: possibili contenuti

Riferimenti normativi

-Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (*G. U. n. 55 del 7 marzo 2001*)

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" (*G.U n. 199 del 28 agosto 2003*)

-Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" (*Suppl. alla G.U. n. 214 del 15 settembre 2003*)

-Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2004, n. 15-12731 "Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici" (*B.U. n. 29 del 22 luglio 2004*)

-Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 112-13293 "D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale" (*B.U. n. 32 del 12 agosto 2004*)

-Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (B.U. n. 31 del 5 agosto 2004)

-Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19-13802 "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione. (B.U. n. 44 del 4 novembre 2004)

-Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 39-14473 "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)" (B.U. n. 3 del 20 gennaio 2005)

-Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16 – 757 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazione e del parere tecnico” (B.U. n. 36 dell’8 settembre 2005)

Articolo 1 - Finalità

Riferimenti normativi

- Legge 36/2001, Art. 8 – comma 6

I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

- L.R. 19/2004, Art. 7 – comma 1

b) Individuare i siti degli impianti per radiodiffusione nel rispetto dei criteri regionali

c) Adottare il regolamento comunale di cui all'articolo 8, comma 6, della L. 36/2001

Esempio

Con il presente regolamento il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti (...) e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 36/2001 e dell'art. 7, comma 1 della L.R. 19/2004.

Articolo 2 – Campo di applicazione

Riferimenti normativi: L.R. 19/2004, Art. 2

-comma 1 e comma 2

-comma 3: le disposizioni della presente legge non si applicano, inoltre a) agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune,; b) agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio con prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti,

-comma 4: nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni della presente legge sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. ...

In pratica

- Separare in "Titoli" (o in regolamenti) diversi gli aspetti riguardati la telefonia mobile, le radiotelecomunicazioni e la produzione ed il trasporto di energia elettrica**
- Specificare campo di applicazione in frequenza e potenza**
- Specificare a cosa non si applica il regolamento**

Articolo 3 – Definizioni

Riferimenti normativi:

-L. 36/2001, Art. 3

-L.R. 19/2004, Art. 3

Articolo 4 – Procedure autorizzative

Riferimenti normativi:

- D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, Art. 87
- L.R. 19/2004, Art. 7 lettera d): (Competenze dei Comuni) rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni, secondo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003 ...
- D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16 – 757, Art. 5 ...
- D.G.R. 14 giugno 2004, n. 15-12731
- D.G.R. 3 agosto 2004, n. 112-13293
- D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802

D.Lgs. 1 agosto 2003, n.259

Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 87: Procedimenti autorizzatori

- **comma 2: Istanza di autorizzazione presentata agli enti locali e ARPA (comma 4);**
- **comma 4: ARPA si pronuncia entro 30 giorni;**
- **comma 5: il responsabile del procedimento può chiedere integrazioni entro 15 giorni;**
- **comma 6: in caso di motivato dissenso, entro 30 giorni viene convocata una conferenza dei servizi che si pronuncia entro 30 giorni dalla convocazione (comma 7);**
- **comma 9: formula del silenzio assenso (90 giorni); questo termine inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale di cui al comma 5, ma non dall'arrivo del pronunciamento dell'ARPA di cui al comma 4;**

Le D.G.R. 14 giugno 2004, n. 15-12731 e la D.G.R. 3 agosto 2004, n. 112-13293 contengono gli “schemi di istanza di autorizzazione e di denuncia di inizio di attività per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici”

La D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802 contiene prime indicazioni tese a:

-garantire una modulistica semplificata concernente la conformità dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione, ...

-definire uno standard per la comunicazione di cui all'art. 2 commi 3 e 4 (cioè per quegli impianti a cui non si applicano le disposizioni della L.R. 19/2004: impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all'ARPA e al CORECOM; impianti e apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA; impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia)

Articolo 5 – Accesso agli atti

Esempio:

Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.lgs n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

Articolo 6 – Limiti di esposizione e valori di attenzione

Riferimenti normativi:

-D.P.C.M. 8 luglio 2003, Art. 3

Esempio

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 all'Art. 3. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse

Può essere utile riportare per esteso i valori

Articolo 7 – Obiettivi di qualità

Riferimenti normativi:

- **D.P.C.M. 8 luglio 2003, Art. 4**
- **Legge 36/2001, Art. 3**

Obiettivi di qualità sono:

- 1) I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali**
- 2) I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;**

Articolo 8 – Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e caratteristiche tipologiche

Riferimenti normativi:

-D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16 – 757

È la parte forse più importante del regolamento e deve contenere un riferimento esplicito agli elaborati cartografici e riportare i siti e le aree individuate sotto forma di tabelle

Articolo 9 – Criteri per l'installazione degli impianti, misure di cautela

Riferimenti normativi:

-D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16 – 757, articolo 3.2

Articolo 10 – Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti

Riferimenti normativi:

- D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16 – 757,

Articolo 11 – Impianti esistenti

Devono essere individuate le posizioni degli impianti esistenti, anche in riferimento agli allegati cartografici

Articolo 12 – Programma localizzativo dei gestori

Riferimenti normativi:

L.R. 19/2004, Art. 9

D.G.R. 16/757, Art. 4

Inoltre può essere utile che vengano specificati dettagli del tipo a quale ufficio o persona fisica debbano essere mandati i programmi localizzativi dei gestori

Articolo 13 – Spese per attività istruttorie

Riferimenti normativi:

D.G.R. 16/757, Art. 9

Esempio

Gli oneri previsti dalla normativa vigente possono essere versati, specificando nella causale “Oneri per attività istruttoria su impianti radioelettrici di cui all’Art. 14 – L.R. 19/2004” attraverso le seguenti modalità:

...

Articolo 14– Proventi dei tributi autorizzativi o delle locazioni di aree pubbliche

Esempio

I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti le emissioni elettromagnetiche, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica

Articolo 15 – Controlli

Riferimenti normativi:

L.R. 19/2004, Art. 10

Ai fini dell'attuazione della presente legge, i Comuni esercitano le funzioni di controllo e vigilanza ...

Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- a) Il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi**
- b) La corretta realizzazione delle azioni di risanamento**
- c) La valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all'articolo 13 e il controllo a campione degli stessi**

Esempi

Previo accordi specifici con A.R.P.A. potrebbe essere possibile prevedere speciali forme di monitoraggio:

-Sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti, il Comune affida all'A.R.P.A. un piano per il monitoraggio di tutte le S.R.B. situate sul territorio comunale e la preparazione di un rapporto annuale contenente lo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico. Il Comune assicura la pubblicazione del rapporto.

-Il Comune effettuerà attività di controllo e vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare per verificare il rispetto della vigente normativa, avvalendosi dell'A.R.P.A. con le modalità ...

-Verrà promosso il monitoraggio con carattere di continuità ...

Articolo 16 – Attività di controllo esercitate dall'ARPA

Riferimenti normativi:

L.R. 19/2004, Art. 14, comma 2

I Comuni concorrono agli oneri derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'A.R.P.A. in misura non inferiore al quaranta per cento (*eventualmente anche in riferimento agli eventuali accordi dell'articolo precedente del regolamento*)

D.G.R. 16/757, Art. 9

Articolo 17 – Catasto degli impianti

Riferimenti normativi:

L.R. 19/2004, Art. 5, comma 1, lettera e)

(competenze della Regione) Garantire, d'intesa con l'A.R.P.A., la realizzazione e la gestione del catasto che è messo a disposizione delle Province; tale realizzazione avviene in termini coerenti e funzionali al Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) e in raccordo con il catasto nazionale; a tal fine le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti per telecomunicazioni ... trasmettono copia dei provvedimenti autorizzativi all'A.R.P.A. ...

Necessario un riferimento alla direttiva tecnica prevista dalla L.R. 19/2004 (Art. 5, comma 2) che però non è ancora stata emanata

Articolo 19 – Impianti provvisori

Riferimenti normativi:

- L.R. 19/2004, Art. 2 – comma 3, lettera b)
- D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, Allegato A e allegato 3

In aggiunta a quanto indicato dalla normativa può essere utile prevedere che la documentazione prevista dalla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19 venga inviata anche al Comune, possibilmente con un congruo preavviso

Articolo 20 – Comunicazione di entrata in esercizio

Riferimenti normativi:

-L.R. 19/2004

-D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, Allegato A e allegato 1

Esempio

Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà fornire apposita comunicazione, così come previsto dalla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802

Articolo 21 – Sanzioni

Riferimenti normativi:

- **L. 36/2001, Art. 15**
- **L.R. 19/2004, Art. 16**
- **Eventuali sanzioni legate al non rispetto del regolamento**

Articolo 22 – Informazione alla popolazione

Riferimenti normativi: D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16 – 757 Art. 3.1 “Per l’adozione del regolamento i Comuni assicurano l’informazione e possono promuovere audizioni pubbliche”

Esempi:

- L’Amministrazione Comunale predispone un piano di campagna informativa, ... , riguardante la percezione dei pericoli e la percezione dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale e in particolare alla popolazione scolastica.**

Articolo 23 – Esecutività

Esempio

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia

Altre indicazioni

Sentenza 33735/2005 della Corte di Cassazione: l'autorizzazione prevista dall'articolo 87 del D.Lgs 259/2003 "ha carattere omnicomprensivo, esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione ed all'attivazione degli impianti di telefonia cellulare, inclusi quelli urbanistici ed edilizi". Inoltre viene specificato che la denuncia di inizio attività necessaria per poter procedere all'installazione di impianti, con tecnologia Umts od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt (ex articolo 87, comma 3, ultima parte dell'articolo 87 del Dlgs 259/2003) "non è quella disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Tu 380/2001, ma va ricondotta al modello generale di cui all'articolo 19 della legge 241/1990" ...

Altre indicazioni

Tar Piemonte (sentenze 31/2005 e 38/2005, depositate il 19 gennaio 2005): il Comune può intervenire nella localizzazione degli impianti di telefonia mobile purché eserciti correttamente il potere di disciplina del territorio affidatogli dalla Costituzione e dalla Legge quadro in materia di emissioni elettromagnetiche

Tar Emilia Romagna (sentenza 558/2004): “come ampiamente chiarito da numerose sentenze della Corte Costituzionale ... va garantito il “giusto” contemperamento tra l’esigenza di installazione di nuovi impianti per garantire una integrale copertura del servizio di telefonia mobile ..., il rispetto della tutela della salute e le competenze in tema di governo del territorio”; in pratica la sentenza afferma che il Comune non può negare un installazione, anche in zone di interesse paesaggistico ambientale se non esistono alternative per assicurare il servizio di telefonia mobile

Altre indicazioni

Sentenza Tar Lazio (3 giugno 2004, n. 5186): un Comune non può adottare regolamenti che escludano l'installazione di impianti fonte di inquinamento elettromagnetico da buona parte del territorio comunale "senza chiare indicazioni sulle ubicazioni alternative possibili, in termini idonei a soddisfare le esigenze di impedire o di ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti stessi ...

Sentenza Tar Piemonte (28 gennaio 2004, nn. 76 e 78): i Comuni non possono circoscrivere l'installazione delle SRB solo in zone ben delimitate del territorio comunale